



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 5 – 23 DICEMBRE 2024

Riunione del 18 dicembre 2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera

Componente Avv. Luisella Savoldi

Componente Avv. Giuseppe Bianco

CSA 05.24.25 – Reclamo della Pallavolo Azzurra Alessano soc. sportiva dilettantistica a rl (cod. Fipav 150760265) - avverso il CU N.11 del G.S.N affisso all'Albo il 27.11.2024 – gara n. 1228/A3MB del 24.11.2024

Con reclamo presentato il 13.12.2024 la società Pallavolo Azzurra Alessano soc. sportiva dilettantistica a rl (cod. Fipav 150760265) contestava il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale nel CU N.11 affisso all'Albo il 27.11.2024 in relazione alla gara di pallavolo n. 1228/A3MB AURISPA LINKS PER LA VI- SIECOSERVICE ORTONA CH del 24/11/2024, con il quale veniva deliberato *“di omologare la gara in oggetto con il risultato di 0-3 (00-25/00-25/00-25)”* in quanto l'evento impedente la prosecuzione dell'incontro non era stato *“ emendato dal sodalizio ospitante, come era suo preciso onere regolamentare, nonostante invito arbitrale a voler provvedere alla sostituzione del medico di servizio”*.

Avverso tale provvedimento la Società Pallavolo Azzurra Alessano soc. sportiva dilettantistica a rl interponeva reclamo, ex art. 27 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, deducendo:

- In via preliminare, la sospensione inaudita altera parte dell'omologa della gara n. 1228/A3MB Aurispa Links Per La Vi- Siecoservice Ortona Ch del 24/11/2024;



- Nel merito, l'annullamento della decisione impugnata per effetto della esimente della causa di forza maggiore e, di conseguenza, la revoca dell'omologa e la ripetizione della gara.
- In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di prova testimoniale dei signori medici di Servizio dott. Calsolaro e Dott. D'Alba, presenti sul campo all'inizio della gara.

Alla prima udienza di discussione, svoltasi il giorno 11.12.2024, erano presenti per la reclamante il Vice Presidente, signor Eliseo Aprile, il Direttore Sportivo, signor Massimo D'Onofrio ed entrambi i difensori Avv. Maria Alessandra Termini e Avv. Francesco Termini i quali, preliminarmente, eccepivano la lesione del diritto di difesa per violazione del principio del contraddittorio con riferimento all'articolo 20 e ss. del Regolamento Giurisdizionale della Fipav nonché violazione dell'articolo 30 comma 5 del regolamento gare FIPAV per aver l'arbitro disposto la proroga dell'interruzione oltre i termini previsti dalle disposizioni normative.

Nel merito, l'Avv. Francesco Termini, nel ribadire che i fatti accaduti erano riconducibili ad un evento del tutto imprevisto non addebitabile al sodalizio istante, si riportava al proprio reclamo chiedendone l'accoglimento e istando per l'audizione, in via istruttoria, dei medici presenti sul campo, Dott. Antonio Calsolaro Dott. e Mauro D'Alba.

Era altresì presente il Direttore Sportivo della reclamata IMPAVIDA PALL.ORTONA SSD A RL (14 067 0024), società non costituita formalmente, signor Massimo D'Onofrio, il quale, richiamato il verbale arbitrale, precisava che una delle prime soccorritrici, fidanzata di un giocatore del suo sodalizio, era anch'essa stata convocata presso l'autorità giudiziaria per rendere dichiarazioni, ma che ella aveva fatto ritorno presso il Palazzetto dopo soli quindici minuti.

Sosteneva inoltre che sussistevano le condizioni per la ripresa della gara interrotta.

La Corte Sportiva, in accoglimento delle richieste istruttorie della società reclamante, con ordinanza istruttoria resa a verbale, disponeva per l'audizione dei testi indicati dalla reclamante, fissando



nuova udienza istruttoria e di discussione per il giorno 18 dicembre 2024 ore 12.00 e onerando per la loro convocazione la stessa società Pallavolo Azzurra Alessano.

Alla successiva udienza del 18.12.2024 erano presenti per la società reclamante, il Vice Presidente Sig. Eliseo Aprile, con gli Avv.ti Maria Alessandra e Francesco Termini e i due testimoni citati, Dott. Mauro Alba, Dott. Calsolaro Antonio.

Per la società reclamata, Impavida Ortona, era altresì presente il Direttore Sportivo, Sig. Massimo D'Onofrio.

Venivano quindi escussi i due testi i quali confermavano di aver prestato i primi soccorsi e di aver dovuto lasciare il Palazzetto perché chiamati a deporre su quanto avvenuto dall'Autorità Giudiziaria.

In particolare, entrambi i medici confermavano di essere rimasti nel palazzetto sino alle 21,30 allorquando, a circa un'ora dal loro intervento, erano stati convocati dai CC di Tricase.

All'interno della caserma erano rimasti sino alle 22,40 circa, allorquando erano stati congedati dai Carabinieri dopo aver solo lasciato i loro documenti.

Precisava il Dott. D'Alba di aver abbandonato il palazzetto quando la salma si trovava ancora all'interno dello stesso e dopo che *“erano intervenuti gli operatori del 118 che avevano preso in mano la situazione”*.

Specificava altresì di essere stato contattato dalla società reclamante che aveva richiesto il suo ritorno presso palazzetto, ma di aver dichiarato all'interlocutore di non essere disponibile anche in ragione di quanto accaduto.

All'esito dell'udienza di discussione del 18.12.2024, esaurita l'audizione dei testimoni indicati, le parti procedevano alla discussione orale.



L'Avv. Termini insisteva per l'accoglimento del reclamo ed il conseguente annullamento della decisione impugnata, in quanto il mancato svolgimento della gara non era addebitabile alla società reclamante, riportando, per il resto, a tutto quanto già esposto in sede di prima udienza.

Il signor D'Onofrio chiedeva la conferma del provvedimento impugnato con il punteggio ivi indicato.

La Corte Sportiva di Appello riservava la propria decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto reclamo è fondato e merita accoglimento.

L'istruttoria espletata, infatti, ha consentito di accertare come il mancato svolgimento/completamento della gara per il mancato reperimento di un medico sostitutivo di quello in servizio sia stato determinato non da una negligenza della squadra ospitante ma, al contrario, da "fattori causali sopravvenuti o concomitanti, che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento".

Dinanzi a questa Corte entrambi i medici in servizio della società ospitante hanno confermato che, in seguito al grave malore di un tifoso avvenuto durante lo svolgimento dell'incontro, gli stessi erano immediatamente intervenuti a prestare soccorso al malcapitato.

Entrambi i medici hanno anche confermato che, tuttavia, dopo che era stato constatato il decesso dello spettatore, avevano atteso l'arrivo dell'ambulanza e, successivamente, avevano dovuto lasciare il palazzetto per ottemperare a un ordine dell'autorità giudiziaria, che aveva richiesto la loro presenza presso la caserma dei Carabinieri, competente territorialmente, per essere eventualmente sentiti sui fatti.

Hanno altresì dichiarato che, una volta in caserma, gli stessi, erano rimasti a disposizione dell'autorità sino alle 22, 35 circa quando venivano congedati.



Il Dott. Alba ha anche precisato che nessuno in caserma gli aveva detto che dovevano tornare al palazzetto, ma che, comunque, intorno alle 22:37 aveva ricevuto un messaggio dal Presidente della società reclamante con cui gli veniva richiesta la disponibilità a tornare al palazzetto ma che lui aveva risposto di non sentirselo per quello che era accaduto.

Da quanto sopra discende che l'allontanamento dal palazzetto del medico di servizio si è quindi protratto per un tempo maggiore a quello consentito da regolamento che prevede, in caso di allontanamento, l'interruzione della partita e un termine per la società ospitante di 30 minuti di tempo per reperire un altro medico.

Orbene, se è pur vero che il regolamento stabilisce che se la società ospitante non provvede nei termini previsti a ripristinare il servizio, la gara deve essere sospesa in via definitiva e la squadra ospitante in sede di omologa deve essere sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole, è altresì vero che, nel caso in specie, a parere di questa Corte, l'inadempimento della società ospitante non è stato determinato da una negligenza della stessa ma, al contrario, da "fattori causali sopravvenuti o concomitanti, che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, che si presenta come conseguenza del tutto improbabile secondo la migliore scienza ed esperienza".

In tal senso: Decisione n. 28 del 2 maggio 2019 Collegio di Garanzia dello Sport.

Il decesso avvenuto sugli spalti di un tifoso e tutto ciò che ne è derivato devono essere considerati, a parere di questa Corte, fattori causali sopravvenuti e concomitanti rappresentanti una causa di esclusione della colpevolezza.

Vale la pena di ricordare anche che la salma è rimasta a lungo all'interno del palazzetto fino all'arrivo dell'autorizzazione alla rimozione da parte dell'Autorità, dopo più di un'ora dal decesso, che i medici presenti inizialmente in loco erano ben due ma che anche il secondo medico di



servizio, presente ai fatti, era stato convocato dai Carabinieri e che i fatti si sono svolti di Domenica sera, quando, probabilmente, sarebbe stato pure difficile ottenere la disponibilità di un terzo medico. Da quanto sopra esposto e da quanto emerso nel corso del giudizio discende, a parere di questa Corte Sportiva, la determinazione di annullare il provvedimento adottato dal GSN, ritenute assorbite tutte le ulteriori doglianze di cui al ricorso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello accoglie il reclamo proposto dalla società Pallavolo Azzurra Alessano soc. sportiva dilettantistica a rl, annulla la decisione di cui al CU N.11 del G.S.N, affissa all'Albo il 27 Novembre 2024, relativa alla gara n. 1228/A3MB AURISPA LINKS PER LA VI-SIECOSERVICE ORTONA CH del 24/11/2024, disponendo per il regolare svolgimento della gara stessa.

La Corte Sportiva d'Appello dispone, altresì, che le spese della trasferta della società ospitata vengano poste integralmente a carico della società reclamante ed onera i competenti Organi Federali di modificare la classifica alla luce della presente decisione e di adottare ogni e qualsiasi conseguenziale provvedimento in merito alla fissazione della data di svolgimento della gara in questione.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 23 dicembre 2024